



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n° 11 del 26/02/2025



Città di Castelnuovo di Garfagnana

Provincia di Lucca

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 5 - Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare

Art. 6 - Responsabile (esterno) del trattamento

Art. 7 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

Art. 8 - Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione degli impianti di videosorveglianza degli immobili comunali

Art. 9 - Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Regole generali per il trattamento dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo di informativa

Art. 12 - Diritti dell'interessato

Art. 13 - Accesso ai filmati

Art. 14 - Comunicazione dei dati personali

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali

Sezione II - Sicurezza nel trattamento dei dati personali

Art. 16 - Misure di sicurezza

Art. 17 - Valutazione di impatto

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari

Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 21 – Disciplinare



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante sistemi di videosorveglianza attivati all'interno degli immobili di proprietà o gestiti dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

1. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento.
2. Le immagini di videosorveglianza, qualora rendano le persone identificate o identificabili, direttamente o indirettamente, costituiscono dati personali ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza e impone l'applicazione di principi, limiti e condizioni di garanzia della disciplina vigente.
3. Negli impianti di videosorveglianza di cui all'art. 1 rientrano anche i videocitofoni con funzione di telecamera.
4. Relativamente all'attività di videosorveglianza per edifici e servizi gestiti da altri soggetti (enti e/o aziende), si rimanda a specifici regolamenti o accordi di partenariato pubblico-privato sottoscritti con l'Ente.
5. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
 - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/4
 - Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i.;
 - Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dal D.lgs. n. 151/2015. In particolare, l'art. 4 in materia di "impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo";
 - specifici provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali (Autorità Garante per la protezione dei dati personali);
 - Linee Guida sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video (Linee guida n. 3/2019 – versione 2.0), adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board o EDPB), del quale fanno parte le autorità di controllo per ciascun stato membro e il Garante europeo della protezione dei dati.



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

6. Il presente regolamento stabilisce le norme per garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 2 – Definizioni e principi generali

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a. per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (Art. 4, n. 2, GDPR);
 - b. per “**limitazione di trattamento**”, il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro (Art. 4, n. 3, GDPR);
 - c. per “**profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; (Art. 4, n. 4, GDPR);
 - d. per “**pseudonimizzazione**”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile (Art. 4, n. 5, GDPR);
 - e. per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato), anche indirettamente (Art. 4, n. 1, GDPR); in particolare per quanto riguarda il presente regolamento, si intende per dato personale l'immagine rilevata e registrata attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1; (Art. 4, n. 1, GDPR)
 - f. per “**titolare del trattamento**”, l'Ente Comune di Castelnuovo di Garfagnana, che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
 - g. per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (Art. 4, n. 8, GDPR);
 - h. per “**autorizzati**”, le persone fisiche che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento (Art. 29, GDPR);



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

- i. per “**interessato**”, la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali; (Art. 4, n. 1, GDPR)
- j. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione, o mediante interconnessione (Art. 2-ter, co. 4, lett. a), Codice in materia di protezione dei dati)
- k. per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; (Art. 2-ter, co. 4, lett. b), Codice in materia di protezione dei dati)
- l. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile nemmeno mediante altre ed ulteriori informazioni;
- m. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n. per “**destinatario**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento (Art. 4, n. 9, GDPR)
- o. per “**consenso dell'interessato**”, qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento (Art. 4, n. 11, GDPR)
- p. per “**violazione dei dati personali**”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Art. 4, n. 12, GDPR);
- q. per “**dati biometrici**”, i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici (Art. 4, n. 14, GDPR);
- r. per “**valutazione di impatto**” (Data Protection Impact Assessment o DPIA), l’adempimento di cui all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, obbligatorio per il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, quando lo stesso può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare quando si utilizzano nuove tecnologie, considerata la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento.



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

1. Si evidenziano di seguito i principi per la gestione dei sistemi, gli impianti e per il trattamento dei dati:
 - a. Principio di “liceità”: il trattamento di dati personali effettuato attraverso i sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso risulta necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e il Comando di Polizia locale sono investiti.
 - b. Principio di “necessità”: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzo al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate con pari efficacia mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
 - c. Principio di “proporzionalità”: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.
 - d. Principio di “finalità”: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione degli impianti di videosorveglianza indicati all’art. 1, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Il trattamento dei dati personali negli ambiti indicati all’art. 1 è finalizzato specificamente:
 - a. a tutelare gli immobili di proprietà o gestiti dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - b. a tutela delle persone che transitano o si trovano all’interno e nel perimetro degli immobili comunali;
 - c. a tutelare il patrimonio all’interno degli immobili e nelle aree di relativa pertinenza.
3. Le predette finalità sono del tutto conformi ai compiti di interesse pubblico e alle funzioni



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

istituzionali demandate al Comune di Castelnuovo di Garfagnana, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Codice di procedura penale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

4. Condizione di liceità del trattamento per i sistemi di videosorveglianza installati presso i luoghi di lavoro dell'Ente è il rispetto delle procedure (accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro) e le altre garanzie previste dalla disciplina di settore in materia di "impianti di sorveglianza e altri strumenti di controllo" sul luogo di lavoro (di cui all'art. 4, Legge n. 300/1970 e s.m.i.).

Trattasi infatti di condizione di liceità espressamente prevista da norme di legge nazionale specifica, volta ad assicurare la protezione dei dati personali dei dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 Reg. e 114 Codice (D.lgs. n. 196/2003, come mod. dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.).

Art. 4 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, rinviando per eventuali specificità a quanto riportato nei successivi articoli del presente regolamento.
2. I suddetti impianti non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

In particolare, l'Ente esclude in ossequio della vigente normativa in materia di divieto di controllo del lavoratore sul luogo di lavoro, la ripresa in via continuativa di postazioni di lavoro e dei luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente / collaboratori. In tal senso, le telecamere non sono posizionate né nelle sale riservate al personale; né negli spogliatoi e nei servizi igienici.

Sono escluse telecamere in prossimità dei sistemi di timbratura delle presenze sul luogo di lavoro del personale, in ossequio alla disciplina vigente e alle indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente in materia.

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 5 – Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare

1. Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. Il titolare esercita le proprie funzioni tramite i dirigenti/posizioni organizzative, ai quali



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

come previsto dall'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha attribuito specifici compiti e funzioni. Può altresì avvalersi del supporto e della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Ente, per gli aspetti di protezione dei dati di competenza.

3. Nella sua qualità di titolare, anche attraverso i soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare e in particolare il Comandante del Servizio di Polizia Locale, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana valida l'installazione o gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza oggetto del presente regolamento con le modalità stabilite nel medesimo o in specifici accordi di partenariato pubblico-privato, in particolare con le aziende partecipate o con altri soggetti privati dirigenti/posizioni organizzative sono tenuti al rispetto, sotto la propria responsabilità, degli adempimenti stabiliti nel presente regolamento, con particolare attenzione a quanto previsto all'art. 8, comma 3, nonché alla riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 6 – Responsabile (esterno) del trattamento

1. Eventuali ditte esterne incaricate alla gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza agiscono in qualità di responsabile del trattamento nei casi di trattamento di dati personali di videosorveglianza *per conto* dell'Ente, Titolare del trattamento.
2. La responsabilità (esterna) del trattamento dei dati personali connesso all'attività di videosorveglianza negli ambiti indicati all'art. 1 è attribuita con la sottoscrizione, tra il titolare e il responsabile, dell'accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
3. In tale accordo, devono essere analiticamente specificati per iscritto i compiti affidati al responsabile e gli altri elementi obbligatori di cui al citato articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'accordo sottoscritto tra Titolare e Responsabile.
5. Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 7 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

1. L'accesso alle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza è consentito solamente agli autorizzati al trattamento e all'eventuale responsabile (esterno) se individuato, nominati per il loro ruolo specifico e con regolare incarico scritto e/o contratto formale.



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

2. Gli autorizzati al trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni dello stesso titolare.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo soggetti svolgenti attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale autorizzato addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, anch'essi regolamentati per il loro ruolo specifico da regolare incarico scritto e/o contratto formale.
4. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti si deve attenere alle istruzioni riportate nell'accordo sottoscritto dalla ditta di appartenenza, nominata responsabile del trattamento, che assicura che gli stessi autorizzati siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Gli addetti ad altre operazioni possono operare nei locali solo se autorizzati o in presenza di autorizzati dell'Ente sulla base delle istruzioni impartite dal titolare.
6. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana in applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia del 27/11/2008. Nell'atto di designazione il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, quale titolare del trattamento dei dati personali, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

Art. 8 - Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione degli impianti di videosorveglianza degli immobili comunali

1. Il titolare individua gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli autorizzati devono essere individuati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con la lettera di autorizzazione, sono affidati ai singoli autorizzati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 32 del Regolamento e 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. A seguito autorizzazione, vengono fornite a stretto uso personale agli autorizzati, che ne divengono i custodi, le password e le chiavi di accesso alle sale operative ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

Art. 9 - Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito agli autorizzati, come indicato nei punti precedenti.
2. Gli autorizzati vengono dotati di credenziali di accesso al sistema che è fornito di "log" per l'estrazione delle immagini, da conservarsi per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Trattasi di misura tecnica e organizzativa a garanzia del corretto utilizzo del sistema e dell'accesso alle immagini per le sole finalità specificamente individuate e perseguite, nei limiti e alle condizioni della disciplina vigente e del presente Regolamento.
3. I soggetti individuati per il controllo dal titolare vigilano sull'accesso ai locali delle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi, custodiscono le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, devono essere:
 - a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - b. raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al presente regolamento, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - c. raccolti in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - e. conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, per le quali sono trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2;
 - f. trattati, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. Le telecamere dei suddetti impianti consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali perseguite. Le immagini delle telecamere negli impianti dotati di videoregistrazione sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni, nel rispetto e nei limiti indicati dagli specifici provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 – Obbligo di informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.

A tal fine il titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di “primo” e di “secondo” livello. Quanto all'informativa di “primo livello”, il titolare utilizzerà cartelli di avvertimento, posizionati prima dell'accesso nell'area monitorata, per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente comprensibile. Il cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato, mentre l'informativa



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

per esteso, cosiddetta di “secondo livello”, verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del dipendente (consistenti nella *“adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”*) costituisce una specifica condizione per il lecito utilizzo di tutti i dati raccolti nel corso del rapporto di lavoro, attraverso impianti audiovisivi, strumenti tecnologici e/o strumenti di lavoro, per tutti i fini connessi al rapporto, ivi compresi i rilievi disciplinari, unitamente al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (v. art. 4, comma 3, l. 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.).

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama il Regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto previsto nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
2. Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.
3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
4. Per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta si rimanda allo specifico provvedimento dell'Ente in materia di costi di riproduzione.
5. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a. conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. ottenere la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - c. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

6. I diritti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ne ha un interesse proprio, o agisce in tutela dell'interessato o per ragioni familiari che necessitano di protezione.

Art. 13 – Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento
2. Per finalità di indagine, è consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta, qualora non abbiano accesso diretto alle immagini.
3. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta.
4. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro i termini di conservazione previsti, onde evitare la cancellazione delle immagini. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
5. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato, al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.

Art. 14 – Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castelnuovo di Garfagnana ad altro titolare, per compiti di interesse pubblico, diversi da quelli particolari e giudiziari, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento o da atto amministrativo generale. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 e s.m.i.



Città di Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, devono essere cancellati i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.



Sezione II **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Art. 16 – Misure di sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1 devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.
2. La valutazione dell'adeguato livello di sicurezza tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 17 – Valutazione di impatto sul trattamento (DPIA)

1. Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua le valutazioni preliminari e necessarie a valutare se il trattamento di videosorveglianza comporta un rischio potenzialmente elevato, con conseguente obbligo di effettuare la valutazione di impatto sul trattamento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

La valutazione di impatto è l'adempimento che il Regolamento (UE) 2016/679 pone in capo al titolare del trattamento. In forza della "responsabilità generale" (accountability) sui trattamenti di competenza (che rende necessaria l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento avvenga in conformità alla normativa vigente; cfr. artt. 5, par. 2, 24 e 25 del Regolamento), spetta al Titolare valutare se i trattamenti che si intendono realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Per definire la necessità di procedere o meno allo svolgimento della valutazione di impatto, è necessario fare riferimento, tra gli altri, ai criteri di cui alle Linee Guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679", WP 248 del 4 aprile 2017 e di cui al Provvedimento del Garante dell'11 ottobre 2018, n. 467, doc. web n. 9058979, allegato 1.

2. La valutazione di impatto è di regola effettuata prima di procedere al trattamento. L'effettuazione dovrebbe collocarsi quanto più a monte possibile nella fase di progettazione di un trattamento. La successiva revisione periodica di una DPIA è indispensabile per mantenere inalterato il livello di protezione dei dati al mutare delle condizioni nel tempo. Lo svolgimento della DPIA è un processo continuativo e non una attività una tantum.
3. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.



CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è il competente dirigente/posizione organizzativa che esercita le funzioni per conto del titolare.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento si intendono automaticamente decaduti in caso di contrasto con la normativa in materia di trattamento dei dati personali e dovranno essere eventualmente aggiornati.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.

Art. 21 – Disciplinare

1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta, su proposta del Responsabile del settore interessato il “disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza all'interno degli immobili comunali”.
2. Il suddetto disciplinare può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

In particolare, per ciascun impianto di videosorveglianza, il disciplinare specifica la relativa ubicazione e le caratteristiche del Sistema (modalità tecniche e organizzative di funzionamento, orari di attivazione, area di ripresa, numero e tipologia di telecamere installate, altre informazioni di interesse e rilevanti ai fini del rispetto della disciplina vigente e del presente Regolamento).